

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE LOMBARDIA

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Premessa

1 Il Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia, di seguito denominato COLLEGIO REGIONALE, adotta il presente regolamento interno per il conferimento di incarichi per la collaborazione esterna in conformità a quanto previsto dalle Leggi in materia.

2. Il presente Regolamento non si applica ai componenti del Consiglio Direttivo del COLLEGIO REGIONALE per quanto riguarda l'attribuzione agli stessi di incarichi riguardanti esclusivamente la gestione, direzione ed il coordinamento di progetti, corsi, iniziative, manifestazioni culturali e di informazione, project financing e quant'altro organizzato dal COLLEGIO REGIONALE individualmente o con il contributo di enti locali, provinciali, regionali o nazionali.

Art. 2

Ambito applicativo

1. il COLLEGIO REGIONALE provvede all'attuazione delle proprie attività per il tramite degli organi istituzionali e delle risorse tecnico-professionali interne. Il presente titolo disciplina i criteri, i limiti e le modalità per il conferimento a soggetti estranei al COLLEGIO REGIONALE di incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, da conferirsi ai sensi dell'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001;

2. Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, possono essere conferiti :

- a) con contratti di lavoro autonomo a soggetti esercenti attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) con contratti di lavoro di natura occasionale a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
- c) con contratti di lavoro di natura coordinata e continuativa a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Il conferimento dei predetti incarichi non comporta in alcun caso l'incardinamento nella struttura organizzativa del COLLEGIO REGIONALE, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti di gestione. Non possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni ed attività del personale del COLLEGIO REGIONALE con rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i compiti di gestione e rappresentanza del COLLEGIO REGIONALE.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Presidente che ha stipulato i contratti.

Le disposizioni del presente titolo, tranne quelle di cui all' art. 16, non si applicano:

- a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa legale in giudizio dal COLLEGIO REGIONALE o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b) agli incarichi professionali consistenti nello svolgimento di attività o adempimenti obbligatori per legge e disciplinati da normative specifiche;
- c) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Art. 3

Presupposti di legittimità

1. L'affidamento a soggetti estranei al COLLEGIO REGIONALE di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o deliberate dal Direttivo;

2. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il COLLEGIO REGIONALE può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei presupposti di legittimità di seguito specificati:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dalla legge al COLLEGIO REGIONALE e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso COLLEGIO REGIONALE.;
- b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- c) l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di collaborazione esterna deve avvenire a seguito di procedura comparativa;
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

3. Il conferimento a soggetti estranei al COLLEGIO REGIONALE di incarichi individuali di collaborazione autonoma è consentito soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza della specifica professionalità richiesta.

Art. 4

Limite di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento è determinato, sulla base delle attività di programmazione e previsioni di spesa del COLLEGIO REGIONALE in sede di predisposizione del bilancio preventivo annuale da parte del Direttivo.

Art. 5

Soggetti titolari degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo possono essere conferiti ad individui in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 2 individuati a seguito di procedura comparativa indetta con avviso pubblico o effettuata tra professionisti iscritti nell'elenco di cui all' art. 9.
2. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o che siano sottoposti a misure di prevenzione.
3. Non possono essere attribuiti incarichi, salvo quanto previsto al comma 2 dell'art.1, di cui al presente titolo a soggetti che ricoprono incarichi istituzionali all'interno del COLLEGIO REGIONALE, nonché ai relativi parenti ed affini entro il terzo grado, nonché a soggetti che ricoprono la carica di membro del Direttivo di enti, associazioni ed istituzioni, ivi compreso il personale dipendente o volontario, il cui oggetto sociale può essere confuso con quello perseguito dal COLLEGIO REGIONALE .
4. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
5. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere attribuiti a professionisti iscritti negli albi od elenchi speciali tenuti dallo stesso Collegio qualora sia stata irrogata una qualsiasi sanzione disciplinare, per almeno un anno dalla data di irrogazione della sanzione stessa. Nei casi più gravi la durata della sospensione dalla partecipazione a tali procedure di affidamento e lo stesso affidamento sarà in ogni caso determinato in sede di commissione disciplinare quale sanzione accessoria.
Nella fattispecie in cui al sanzionato sia già stato affidato un tale incarico in virtù di procedura già svolta o in itinere, tale incarico si intende sospeso.

Art. 6

Criteri e modalità di conferimento

1. Il Direttivo del COLLEGIO REGIONALE individua i collaboratori esterni mediante procedura comparativa indetta con apposita determinazione a contrarre in cui deve:
 - a) dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - b) stabilire i requisiti professionali specifici richiesti per l'affidamento dell'incarico;
 - c) stabilire se procedere mediante avviso pubblico, con l'approvazione del relativo schema di avviso, oppure tramite ricorso all'elenco di cui all'art. 9 all'interno del quale individuare i professionisti da invitare ad una procedura comparativa in numero sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto, e comunque non inferiore a tre;
 - d) definire i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la procedura comparativa nel rispetto di quanto previsto nel successivo Art. 7.
2. Nel caso di ricorso all'elenco di cui al successivo Art. 9 la scelta dei professionisti da invitare alla selezione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:



- a) specifica attinenza delle specializzazioni ed esperienze professionali del soggetto cui conferire l'incarico con la natura e l'oggetto della collaborazione;
- b) principio di rotazione;
- c) necessità di evitare il cumulo di incarichi;

Ai criteri sub b) e c) è possibile derogare solo qualora ricorra una evidente consequenzialità e complementarietà dell'incarico che si intende affidare con altri incarichi già conferiti aventi lo stesso oggetto.

3. L'avviso pubblico o la lettera d'invito, in caso di ricorso all'elenco di cui all'Art. 9, devono indicare:

- l'oggetto e la durata della prestazione richiesta;
- il tipo di rapporto;
- l'ammontare del compenso;
- i requisiti richiesti per l'incarico;
- le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- le modalità della comparazione e l'individuazione dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione in punteggi;

4. A cura del Direttivo del COLLEGIO REGIONALE, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del COLLEGIO REGIONALE, fatta salva la possibilità, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

Art. 7

Procedura comparativa

Il Direttivo del COLLEGIO REGIONALE provvederà a nominare al suo interno una Commissione (composta da tre membri) che resterà in carica per lo stesso periodo del Direttivo.

La Commissione procederà ad effettuare la comparazione tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico o lettera d'invito, avvalendosi dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione dei punteggi, come definiti nell'avviso o nella lettera d'invito.

Tra i criteri per l'esecuzione della procedura comparativa definiti dal Direttivo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), dovrà in ogni caso essere ricompresa la valutazione dei seguenti elementi:

- grado di adeguatezza e pertinenza del titolo di studio e di eventuali altri titoli formativi posseduti in relazione all'incarico da conferire;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile anche da precedenti esperienze lavorative in attività attinenti a quelle oggetto dell'incarico.

La Commissione incaricata individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico e, nell'ipotesi di parità di punteggio, viene scelto il soggetto più giovane di età, redige un verbale delle risultanze della procedura comparativa.

Il Presidente del COLLEGIO REGIONALE provvederà ad affidare l'incarico, attraverso la sottoscrizione del contratto, il cui schema risulta essere stato precedentemente approvato dal Direttivo.

ART. 8

Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7, il COLLEGIO REGIONALE può conferire incarichi di collaborazione in modo diretto, senza esperimento di procedura comparativa, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) sia andata totalmente o parzialmente deserta la selezione di cui al precedente art. 7;
- b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

ART. 9

Elenco dei professionisti

E' costituito un elenco aperto di professionisti che si siano dichiarati disponibili ad assumere incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo, articolato per categorie, ciascuna corrispondente ad una specifica figura professionale, individuate con delibera del Direttivo responsabile della tenuta dell'Elenco.

Il Direttivo del COLLEGIO REGIONALE, responsabile della tenuta dell'elenco, ai fini dell'inserimento nello stesso, indice uno specifico avviso pubblico aperto, riportante le modalità per l'iscrizione nell'elenco e i requisiti di accesso corrispondenti a ciascuna categoria.

Al suddetto avviso e ad ogni eventuale successivo aggiornamento o integrazione delle categorie di figure professionali individuate, ovvero dei requisiti di accesso alle stesse, viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

ART. 10

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

I requisiti di accesso alle categorie di figure professionali di cui all'art. 9, che per lo svolgimento degli incarichi è richiesta l'iscrizione in albi o ordini professionali, i soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui sopra devono essere in possesso di:

- 1) iscrizione nell'albo o ordine o associazione professionale relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;
- 2) documentata esperienza professionale dall'avvenuta iscrizione all'albo o ordine o associazione nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento. Il tutto attraverso la sottoscrizione di un modello autocertificativo.

per gli incarichi per il cui svolgimento non è richiesta l'iscrizione ad albi o ordini professionali, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

- b1) diploma di laurea magistrale o titolo universitario equivalente relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;
- b2) documentata esperienza professionale nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

per gli incarichi aventi ad oggetto attività rientranti nel campo dei mestieri artigianali, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

c1) documentata esperienza nel settore.

ART. 11

Modalità per l'iscrizione nell'Elenco

I professionisti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9 devono presentare apposita istanza per ciascuna delle categorie di figure professionali di proprio interesse, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nei suoi successivi aggiornamenti, avvalendosi dello schema di domanda appositamente predisposto ed allegato all'avviso stesso.

Nella domanda devono essere riportate a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) di possedere tutti i requisiti di accesso previsti;
- b) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni dell'avviso pubblico e del presente regolamento;
- c) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti;
- d) di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti nell'avviso pubblico e dal presente regolamento.

A ciascuna istanza deve essere allegato a pena di esclusione il curriculum professionale sottoscritto.

L'iscrizione nelle categorie dell'elenco o il suo diniego è disposto dal Direttivo del COLLEGIO REGIONALE responsabile della tenuta dell'elenco entro 60 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale.

L'iscrizione in ciascuna categoria ha la durata di cinque anni, decorsi i quali i professionisti interessati possono presentare nuova domanda di iscrizione.

Il provvedimento di diniego non esclude la possibilità per il professionista interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti del proprio curriculum, relativamente alle categorie in cui sono iscritti.

ART.12

Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione ;
- b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico già conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, a seguito di apposito provvedimento motivato adottato dal Direttivo.

L'iscritto cancellato dall'elenco può essere riammesso quando abbia riacquisito i requisiti per l'iscrizione, ovvero nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), decorsi almeno due anni dalla cancellazione.

ART. 13

Contratto

I rapporti tra il COLLEGIO REGIONALE e i soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente regolamento vengono disciplinati mediante apposito contratto che deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità del contraente;
2. l'oggetto della prestazione;
3. le modalità di esecuzione e di adempimento;
4. la durata dell'incarico, con l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
5. l'espressa indicazione che l'efficacia del contratto decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del COLLEGIO REGIONALE;
6. i criteri di determinazione e l'ammontare del compenso, le relative modalità di pagamento;
7. il luogo di svolgimento dell'incarico;
8. i casi specifici in cui il COLLEGIO REGIONALE ha facoltà di risolvere il contratto, oltre le ipotesi di cui al successivo comma 2;
9. il diritto del COLLEGIO REGIONALE di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal collaboratore esterno;
10. la determinazione di penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione;
11. l'espressa dichiarazione dell'incaricato circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
12. l'espressa accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'incaricato.

L'incarico non può essere prorogato per lo stesso oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. La proroga dell'incarico non potrà eccedere la durata di un anno.

ART. 14

Espletamento degli incarichi

Ai fini dell'espletamento dell'incarico il collaboratore esterno può avere accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi e strumenti del COLLEGIO REGIONALE solo previa autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio Direttivo che ha conferito l'incarico.

Il COLLEGIO REGIONALE è sollevato da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati dall'affidatario nello svolgimento dell'incarico.

ART. 15

Compensi degli incarichi

I compensi degli incarichi devono essere determinati sulla base delle norme vigenti in ciascuno specifico settore, tenuto conto dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità delle attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, ferma restando la necessità che siano proporzionati alle attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite dal COLLEGIO REGIONALE.



La liquidazione del compenso dovuto al collaboratore avverrà a seguito del riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il pagamento del compenso spettante al collaboratore esterno avviene di regola al termine dell'incarico. Nel contratto, tuttavia, può essere espressamente prevista la corresponsione del compenso a scadenze predeterminate, sulla base di idonea relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento. Il saldo avviene, comunque, al termine dell'incarico.

ART. 16

Costituzione del nuovo elenco dei professionisti

Entro 150 giorni dalla entrata in vigore del presente titolo, il Consiglio Direttivo responsabile della tenuta dell'Elenco emana la delibera con cui vengono confermate o individuate le nuove categorie di figure professionali secondo quanto previsto dall'art. 9

Entro i successivi 90 giorni il Consiglio Direttivo responsabile della tenuta dell'elenco, sulla base delle nuove categorie individuate, predispone l'apposita modulistica ed indice l'avviso pubblico per l'iscrizione nel nuovo elenco dei professionisti.

Entro 120 giorni dall'indizione dell'avviso pubblico, il suddetto Direttivo provvede alla costituzione del nuovo elenco sulla base delle domande di iscrizione ammesse entro il termine sopra indicato e ne dispone la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Nelle more dell'espletamento della procedura descritta nei commi precedenti, è possibile conferire incarichi di collaborazione esterna mediante ricorso al previgente elenco dei professionisti, il quale perde validità a decorrere dalla pubblicazione del nuovo elenco.

ART. 17

Entrata in vigore

Il presente titolo viene pubblicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del COLLEGIO REGIONALE, ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni eventuale, diversa disposizione in materia.